



REGIONE PUGLIA  
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI  
www.policlinico.ba.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI  
ELETTROCARDIOGRAFI PER IL PROGETTO "TELE CARDIOLOGIA NELLE  
EMERGENZE/URGENZA DEL 118".**

SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE

ALLEGATO 9

N° REPERTORIO

ALLEGATO N. 2/2-Pl. 9

Atta delibera n. 1172 /DC/DBI SET. 2014

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA**

**CONSORZIALE POLICLINICO – BARI**

Contratto tra l’Azienda (P.I. e C.F. \_\_\_\_\_) di \_\_\_\_\_ (nel seguito per  
brevità anche “Azienda”) e la \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_, codice fiscale, partita IVA e numero di  
iscrizione del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, (nel  
seguito per brevità anche “Fornitore”), che partecipa al presente Contratto  
in forza di \_\_\_\_\_ di costituzione di Raggruppamento Temporaneo  
di Imprese ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 costituito  
con \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione  
del Registro Imprese di \_\_\_\_\_ e di conferimento di  
mandato con rappresentanza a \_\_\_\_\_, impresa designata  
capogruppo mandataria, registrata in data \_\_\_\_\_ al n.  
\_\_\_\_\_ serie \_\_, dal \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_ per  
l’appalto \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ fornitura \_\_\_\_\_ di  
\_\_\_\_\_ (nel seguito  
anche per brevità il “Contratto”).



REGIONE PUGLIA


AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

www.policlinico.ba.it

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nell'ufficio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, nella sua sede di \_\_\_\_\_, avanti a me \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, abilitato alla rogazione del presente Contratto in forza dell'art. 67 della L.R. n. 8 del 16/01/1981, sono presenti i sigg. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Direttore Generale dell'Azienda \_\_\_\_\_, domiciliato per e nella sua qualità presso la sede dell'Azienda medesima in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ del Fornitore, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, autorizzato giusta procura speciale del \_\_\_\_\_ di Rep. N. \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_, detti comparenti della cui identità io \_\_\_\_\_ sono certo, trovandomi nelle condizioni di legge rinunziano, di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza di testimoni al presente Contratto con cui:

PREMESSO CHE


- a) con deliberazione di Giunta regionale n. 585/2014 è stato affidato alla A.O.U.C. Policlinico di Bari il servizio di tele cardiologia nell'emergenza/urgenza regionale
- b) con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stato indetta procedura aperta per la fornitura \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche la "Fornitura");
- c) con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a firma del direttore generale del Policlinico, sulla scorta delle risultanze dei verbali di gara, è stata aggiudicata la procedura succitata, in favore \_\_\_\_\_.



REGIONE PUGLIA  
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

- d) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della gara indetta dalla Azienda per la fornitura e installazione della Fornitura, **nei termini e secondo le modalità stabilite** nel capitolato di gara e nell'offerta, destinata \_\_\_\_\_, per l'importo complessivo, di €. \_\_\_\_\_ IVA esclusa, come in offerta meglio precisato e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la Fornitura oggetto del presente Contratto ed ottemperare a tutti gli obblighi contrattuali, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Contratto e nel disciplinare di gara;
- e) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, del Disciplinare di gara e suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- g) che il presente Contratto generale non è fonte di alcuna obbligazione per il Policlinico nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**


**Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, nonché nella restante parte del presente Contratto, ivi inclusi il Disciplinare di Gara e suoi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

**Articolo 2**

**Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto generale definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alla Fornitura.
2. Il presente Contratto ha efficacia a partire dalla Data di Attivazione indicata all'art.4. A partire dalla predetta data il Contratto produrrà effetti nel rispetto dei termini fissati dal successivo Articolo 3, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.
3. Con la stipula del Contratto generale, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda alla seguente prestazione:
  - fornitura, di elettrocardiografi con le caratteristiche minime stabilite nell'Elenco specifiche tecniche (allegato 1 del disciplinare di gara) nonché le caratteristiche e modalità migliorative di fornitura di cui all'offerta; consegna ed installazione della Fornitura, come descritto nell'offerta.
4. Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste mediante gli Ordini, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, secondo i termini e le condizioni



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

di cui al Contratto. Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini, compilati ed inviati secondo i termini e le modalità di cui al presente Contratto.

**Articolo 3**

**Conclusione del Contratto**

1. Il Contratto di fornitura si conclude tra la A.O.U.C. Policlinico e il Fornitore con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati

**Articolo 4**

**Durata**

1. Il presente Contratto generale ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione medesima;

**Articolo 5**

**Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto generale, a:

- a) garantire che la Fornitura fornita ai sensi del presente Contratto generale abbia le caratteristiche minime stabilite nell'elenco Specifiche tecniche e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica, e sia conforme a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione del Contratto;

- b) fornire ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente Contratto generale, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto generale;



c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda, di eseguire i controlli e le verifiche che comunque ritenesse di dover svolgere, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;

d) manlevare l'Azienda, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto del presente Contratto generale e degli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione delle pretese risarcitorie e/o richieste di indennizzo mosse da terzi derivanti da un uso improprio della Fornitura da parte dell'Azienda, ovvero difforme a quello indicato dal Fornitore.

**Articolo 6**

**Predisposizione apparecchiature, consegna, collaudo e accettazione**

1. La Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
2. La consegna della Fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, consegna, posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.
3. La consegna della fornitura si intende altresì comprensiva:



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

- a. della documentazione e della manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel disciplinare di gara e suoi allegati, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
- b. della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nell'elenco specifiche tecniche, allegato al disciplinare di gara;
- c. del collaudo della Fornitura, perfettamente installata e con tutte le componenti perfettamente funzionanti in tutte le potenzialità tecniche.
- d. del verbale che dovrà contenere precise indicazioni temporali riguardante lo svolgimento della Fornitura e l'installazione, la configurazione ed il collaudo della stessa.

**Articolo 7**

**Corrispettivi**



1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Azienda per le prestazioni della Fornitura sono indicati nell'offerta economica.
2. I corrispettivi da corrispondere al Fornitore sono comprensivi di tutti gli oneri previsti nel disciplinare ed suoi allegati nonché nell'offerta economica;
3. Il Fornitore non potrà vantare diritto a revisioni o diminuzioni dei corrispettivi come sopra indicati.



**Articolo 8**

**Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Azienda in favore del Fornitore secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
2. l'azienda effettuerà il pagamento dell'appalto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di effettiva erogazione da parte della regione del finanziamento.
3. Il corrispettivo spettante al fornitore per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, unitamente all'I.V.A., verrà pagato dall'Azienda mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n.136,
4. Il fornitore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari”.
5. Entro 5 gg. a decorrere dalla data dell'avvenuta certificazione dell'esito positivo del collaudo la ditta potrà inviare alle singole Aziende la fattura, per la registrazione contabile ai fini fiscali e per la liquidazione delle medesime.
6. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Azienda a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

- a) l'Azienda abbia riconosciuto, la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del Contratto di Fornitura;
- b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
- c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Azienda entro 20 (venti) giorni dalla stipula.

7. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad ordinativi di fornitura diversi.
8. Il Fornitore prende atto e accetta che gli importi derivanti dall'applicazione di ciascuno sconto previsto in Contratto verrà determinato in base al criterio dell'arrotondamento al secondo decimale, tenendo conto del valore del terzo decimale: pertanto, se il terzo decimale sia inferiore a 5, la somma sarà arrotondata per difetto; se, al contrario, il terzo decimale, sia superiore o uguale a 5, l'arrotondamento sarà per eccesso.

**Articolo 9**

**Penali**





## REGIONE PUGLIA

### AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

1. In caso di ritardo nell'esecuzione o inosservanza di qualsiasi obbligo riveniente dal presente disciplinare, sarà applicata una penale giornaliera nella misura del 0,5 per mille dell'importo complessivo della Fornitura IVA esclusa, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di tale valore, per ogni giorno lavorativo di ritardo o fermo macchina. Le irregolarità dovranno essere comunicate al fornitore mediante lettera raccomandata AR con invito ad attenersi al dispositivo del presente disciplinare ed a provvedere all'eliminazione del vizio riscontrato entro max 24 ore dalla richiesta. Qualora la irregolarità o manchevolezze dovessero ripetersi o risultassero di considerevole gravità, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Le suddette penali verranno applicate d'ufficio dall'Azienda, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fermo restando la ricezione di apposita nota di accredito, a valere sulle fatture che la ditta emetterà in relazione all'aggiudicazione del presente appalto. È fatta salva la facoltà per l'Azienda di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando al fornitore le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal fermo delle apparecchiature.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nel Contratto;
4. il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Azienda







**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

delegante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni fossero inammissibili a giudizio dell'Azienda, ovvero non pervenissero o non pervenissero nel termine indicato, le penali di cui sopra potranno essere senz'altro applicate al Fornitore a decorrere dall'inizio del ritardo o dell'inadempimento.

5. L'A.O.U.C. Policlinico potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche a titolo di corrispettivo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende deleganti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. L'Azienda potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi da essa complessivamente dovuti al Fornitore.
8. In caso di contestazione dell'inadempimento per iscritto da parte dell'Azienda, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al medesimo Policlinico nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Policlinico nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Policlinico a




**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le suddette penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**Articolo 10**

**Cauzione**

1. „A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore dell'Azienda pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mediante \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore dell'Azienda, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, ivi comprese quelle il cui adempimento sia stato affidato a subappaltatori, nascenti dal presente Contratto, e si estende a tutti gli eventuali accessori del debito principale.
3. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto, il Policlinico avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell'Azienda a far data dalla sottoscrizione del Contratto;
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)


Contratti di fornitura senza azioni o contestazioni di alcun genere; soltanto allora, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della singola Azienda a favore della quale è stata prestata verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda e solo dopo l'avvenuta materiale restituzione della fideiussione/polizza assicurativa.
7. Qualora, in costanza di rapporto contrattuale, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda;.
8. In caso di inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto generale e, del pari, a norma del successivo articolo 11, comma 2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

**Articolo 11**

**Risoluzione**

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Azienda, per quanto di propria competenza, per porre



## REGIONE PUGLIA

### AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)


fine all'inadempimento, la medesima Azienda ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo Contratto, a norma dell'articolo 1454 del codice civile, e di trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, e potrà altresì trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno:

a) qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ferma l'applicabilità dell'articolo 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 alle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;

c) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati nonché nel presente Contratto generale e nei suoi Allegati, ai sensi del



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

precedente articolo 6;


d) nei casi di cui agli articoli: 8 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Cauzione), 11 (Divieto di cessione contrattuale);

e) In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Azienda avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

**Art. 12**

**RECESSO**

- 1) L'Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere unilateralmente e in qualsiasi tempo dal contratto, dando al fornitore un preavviso di almeno quindici giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- 2) Il recesso è consentito, in tutto o in parte, nei casi di giusta causa ovvero a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un





## REGIONE PUGLIA

### AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

- liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- b) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara, relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione e l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- 3) Il recesso è, inoltre, consentito:
- a) per aderire alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dalla CONSIP, ai sensi delle vigente normativa nazionale;
- b) per aderire alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore regionale, ai sensi delle vigente normativa regionale;
- 4) In deroga a quanto stabilito al precedente comma 3 lett. b) non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto, al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore;
- 5) Alla data di efficacia del recesso dal contratto il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali;





6) Nei casi in cui viene esercitato il diritto di recesso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 del c.c.;

### Articolo 13



#### Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore all'atto della stipula del presente atto, Sig. \_\_\_\_\_, reperibile al n. tel. \_\_\_\_\_, nonché all'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, sarà il referente diretto nei confronti della Azienda e, quindi, rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto generale. A lui competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico.

### Articolo 14

#### Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del



danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### Articolo 15



##### Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e le Aziende, la competenza è determinata in base alla sede dell'Azienda.

#### Articolo 16

##### Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verrà effettuato per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Azienda esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**  
[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata legge, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 9 della legge n. 196/2003.

**Articolo 17**



**Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende e/o al Policlinico per legge.
2. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del fornitore.

**Articolo 18**

**Clausola finale**

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che



REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte delle parti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alle stesse spettanti, riservandosi comunque le parti stesse di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per il Fornitore

Per l'Azienda

ditta \_\_\_\_\_.

Il Direttore Generale

Per l'Azienda Committente

Il Direttore \_\_\_\_\_

Dr. \_\_\_\_\_

In qualità di Ufficiale Erogante